



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DI NUORO

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

PROPOSTA

| | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---|
| N. | 8 | OGGETTO | TARI 2020. CONFERMA TARIFFE 2019 |
| Data | 09-04-2020 | | |

L'ASSESSORE PROPONENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale, basata su due presupposti impositivi, *uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*
- la suddetta disciplina, in particolare i commi da 650 a 654, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, prevede che la TARI sia commisurata ad anno solare e determinata sulla base del metodo normalizzato di cui al D. P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) prevede, a decorrere dal 2020 l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni vigenti in materia di TARI;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

RILEVATO che l'art. 1, comma 683-bis della L. 147/2013, inserito dall'art. 57-bis del D. L. 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che le tariffe scaturenti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, in deroga al richiamato comma 169 della L. 296/2006 e al comma 683 della L. 147/2013, sono da approvare entro il 30 aprile del 2020;

DATO ATTO che l'art. 107, comma 4 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, recita testualmente: *«Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al **30 giugno 2020.**»*

RILEVATO che il suddetto articolo, al comma 5, recita che *«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI [...] adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI sulla base dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21 febbraio 2019 di approvazione del piano finanziario TARI 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 adottata nella seduta del 21 febbraio 2019 con cui sono state approvate le tariffe e le scadenze della TARI per il 2019;

VISTO il regolamento IUC, nella sezione disciplinante la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 7 agosto 2014;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che stabilisce, a decorrere dall'anno di imposta 2020 che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inserite nel portale del Federalismo Fiscale, e acquistano efficacia dalla data di pubblicazione se avvenuta entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, " *misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il regolamento IUC vigente;
- i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
- lo statuto comunale;

tutto ciò premesso

PROPONE

- **di riconfermare** anche per il 2020 le tariffe TARI 2019 vigenti, stabilite con la deliberazione n. 3 del 21 febbraio 2019, come da prospetti allegati alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale:
 - allegato A (tariffe domestiche);
 - allegato B (tariffe non domestiche);
- **di riconfermare** le riduzioni di cui alla suddetta deliberazione, nel dettaglio:
 - del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo - per non più di 183 giorni all'anno - a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

- 30% per le abitazioni occupate da soggetti iscritti A.I.R.E. che vi dimorano per meno di 6 mesi all'anno;
 - del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente – per non più di 183 giorni all'anno - risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
 - del 40% per le categorie 16 (*ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie*) e 17 (*bar, caffè e pasticceria*) la previsione di ulteriori riduzioni per le categorie economiche (non domestiche) svantaggiate dall'attuale sfavorevole congiuntura economica;
 - del 60% per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta se la distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 3000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
- **di dare atto che**, come stabilito dall'art. 107, comma 4, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 "*decreto cura Italia*", si procederà successivamente alla determinazione ed approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti (PEF), entro il 31 dicembre 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
 - **di riconfermare**, inoltre, le scadenze di cui alla delibera n. 3/2019, con rate in scadenza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre 2020, e la rata unica con scadenza il 30 novembre 2020;
 - **di dare atto** che alla TARI il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Nuoro con deliberazione n. del
 - **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione ad apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione.

| Parere in ordine alla Regolarità Tecnica | |
|---|---|
| Esito: Favorevole Data: 20-05-2020 | IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Rag. EDOARDO MEREU |
| Parere in ordine alla Regolarità Contabile | |
| Esito: Favorevole Data: 20-05-2020 | IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Rag. EDOARDO MEREU |
| | IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.TO Dr.ssa Maria Antonietta Demurtas |